PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3833 di giovedì 28 luglio 2016

Regolamento europeo DPI: la protezione da impatti, cadute e lesioni

Indicazioni sui requisiti essenziali di salute e di sicurezza dei DPI riportati nel nuovo Regolamento (UE) 2016/425. Focus sui requisiti dei DPI per la protezione da impatto meccanico, da lesioni meccaniche, da cadute e da compressioni statiche.

Strasburgo, 28 Lug ? I **dispositivi di protezione individuali** che possono essere acquistati nel mercato dell'Unione Europea devono rispettare precisi **requisiti essenziali di salute e di sicurezza**. Requisiti dettati in questi anni dalla Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 e ripresi in Italia dal D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale".

Nel 2016 è stato tuttavia emanato il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE e che, benché sia già entrato in vigore, si applicherà ? con alcune eccezioni - dal **21 aprile 2018** (è in questa data che sarà abrogata la Direttiva 89/686/CEE).
E l'allegato II del nuovo regolamento riporta i nuovi **requisiti essenziali di salute e di sicurezza** dei DPI (che rivelano poche differenze rispetto ai requisiti già contenuti nella direttiva 89/686/CEE e nel D.Lgs. 475/1992).

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAT902] ?#>

Per cominciare a familiarizzare con i nuovi requisiti indicati nel Regolamento 2016/425, PuntoSicuro ha già presentato, in precedenti articoli, i requisiti generali e alcuni requisiti supplementari comuni a varie tipologie di DPI.
Ci soffermiamo oggi invece su alcuni **requisiti supplementari specifici per rischi particolari** con riferimento alla protezione da impatto meccanico, da lesioni meccaniche e dalla compressione statica di una parte del corpo.

Riguardo alla **protezione da impatto meccanico** si forniscono innanzitutto indicazioni per i dispositivi di protezione individuale destinati a proteggere contro i rischi correlati agli urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall'impatto di una parte del corpo contro un ostacolo.
Questi DPI "devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando qualsiasi lesione in particolare per schiacciamento o penetrazione della parte protetta, perlomeno fino ad un livello di energia dell'urto al di là del quale le dimensioni o la massa eccessiva del mezzo ammortizzatore impedirebbero l'uso effettivo del DPI per il periodo di impiego prevedibile".

Chiaramente nella protezione da impatti è compresa la **protezione dalle cadute**.

Riguardo alla **prevenzione delle cadute a causa di scivolamento** si indica che "le suole esterne delle calzature antinfortunistiche destinate a prevenire gli scivolamenti devono essere progettate e fabbricate o munite di mezzi supplementari per garantire un'aderenza adeguata, in funzione della natura o dello stato della superficie".

Mentre i **DPI destinati a prevenire le cadute dall'alto** o i loro effetti "devono comprendere un'imbracatura di sicurezza e un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio esterno sicuro. Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, lo scivolamento verticale dell'utilizzatore sia ridotto al minimo per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componente dei DPI per cui possa prodursi la caduta dell'utilizzatore".

Questi DPI devono inoltre "garantire che al termine della frenatura l'utilizzatore si trovi in una posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i soccorsi".
Si indica poi che nelle istruzioni, il fabbricante deve precisare i dati utili relativi:
a) "alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio esterno sicuro, nonché allo spazio minimo necessario al disotto dell'utilizzatore;
b) al modo corretto di indossare l'imbracatura di sicurezza e di raccordarne il sistema di collegamento al punto di ancoraggio esterno sicuro".

L'Allegato II si sofferma poi sulle **vibrazioni meccaniche**.
Si indica che i dispositivi di protezione individuale destinati a prevenire gli effetti delle vibrazioni meccaniche "devono poter attenuare opportunamente le componenti di vibrazione nocive per la parte del corpo da proteggere".

Altre indicazioni riguardano poi:
- la **protezione dalla compressione statica di una parte del corpo**: i DPI che hanno questa funzione "devono poterne attenuare gli effetti in modo da prevenire lesioni gravi o affezioni croniche";
- la **protezione dalle lesioni meccaniche**: "i materiali costitutivi e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo da lesioni superficiali quali sfregamenti, punture, tagli o morsicature, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi tipi di DPI siano resistenti all'abrasione, alla perforazione e alla tranciatura" (con riferimento anche a quanto già indicato per la protezione da impatti meccanici) "in relazione alle condizioni prevedibili di impiego".

Concludiamo segnalando che l'allegato II del Regolamento 2016/425 si sofferma poi sui requisiti dei DPI per la protezione da numerosi altri rischi:
- protezione/prevenzione dal rischio di annegamento;
- protezione dal rischio rumore;
- protezione dal calore e/o dal fuoco;
- protezione dal freddo;
- protezione dalle scosse elettriche;
- protezione dalle radiazioni;
- protezione dalle sostanze e dalle miscele pericolose per la salute;
- protezione dagli agenti biologici.

Regolamento (UE) 2016/425 del parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

Consiglio delle Comunità Europee - Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sui dispositivi di protezione individuale

RTM

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.